



**DELIBERA n°\_3\_**

**XXXX XXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)  
(GU14/787672/2025)**

**Il Corecom Sicilia**

**NELLA** riunione del Corecom Sicilia del 23/01/2026;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

**VISTA** la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

**VISTA** la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

**VISTO** il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

**VISTO** il D.S.G. n. 109/Area 1/S.G. del 04/07/2025 con il quale è differito alla data del 31 dicembre 2025, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 2 “Segreteria CORECOM” della Segreteria Generale, stipulato in data 16 dicembre 2022 tra il Segretario Generale pro tempore e il dott. Giampaolo Simone, approvato con il D.S.G. n. 918 del 22 dicembre 2022.

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 29/10/2025 acquisita con protocollo n. 0274941 del 29/10/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

L’istante XXXX XXXXi richiedeva l’annullamento delle rate da pagare, per un totale di 300 euro, per il modem acquisito in sede di sottoscrizione di contratto con la Telecom Italia spa, e. a suo dire, già restituito al mittente.

### **2. La posizione dell’operatore**

L’operatore Telecom Italia spa. ha replicato sostenendo che il pagamento delle rate evidenziate era dovuto, sia perché a partire dal 2025 i prodotti acquistati non possono essere restituiti, sia perché in ogni caso, lo stesso modem non risulta nemmeno riconsegnato e la stessa istante non ha fornito prova alcuna di averlo riconsegnato.

### **3. Motivazione della decisione**

L’istanza della signora XXXX XXXX non è accoglibile in quanto mancano i presupposti fondamentali per sostenere le sue tesi. Ciò in ragione del fatto che il prodotto acquistato non è stato restituito ed in ogni caso trattasi di acquisto e non di un noleggio

dal quale recedere dopo aver cambiato operatore a distanza di 4 mesi dalla sottoscrizione dello stesso contratto di fidelizzazione con la compagnia telefonica.

## **DELIBERA**

In ragione di quanto sopra esposto, l'istanza di annullamento del pagamento delle rate del modem acquistato avanzata dalla signora XXXX XXXX nei confronti della Telecom Italia spa, è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo 23/01/2026*

IL PRESIDENTE  
